

(N. 268-A)
*Urgenza***SENATO DELLA REPUBBLICA****RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE****(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)**

SUL

DISEGNO DI LEGGEpresentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici****di concerto col Ministro dell'Interno****col Ministro di Grazia e Giustizia****col Ministro delle Finanze****col Ministro del Tesoro****col Ministro dell'Agricoltura e Foreste****NELLA SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1949**

Comunicata alla Presidenza il 30 marzo 1949

Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

ONOREVOLI SENATORI. La insufficienza delle abitazioni in Italia esisteva già prima della guerra.

Prendendo a base i rilevamenti statistici del 1931 fra i Comuni con popolazione di almeno 20 mila abitanti, ed estendendo tali rilevamenti a tutti i Comuni della Nazione, si è calcolato che al 1931 il numero delle stanze esistenti era di 30.985.736, con un affollamento medio di persone 1,48 per stanza, così distinto :

Italia settentrionale	n.	15.809.416	— 1,26
Italia centrale . . .	»	6.064.351	— 1,41
Italia meridionale . .	»	5.826.891	— 2,03
Italia insulare	»	3.285.076	— 1,75
	n.	30.985.734	— 1,48

Tenuto conto del numero delle stanze costruite dopo il 1931, detratto dai rilevamenti statistici della Federazione nazionale dei pro-

prietari e dell'Istituto centrale di statistica, e dell'approssimativo aumento della popolazione si può stabilire che al 31 dicembre 1947 si presentava un fabbisogno di nuove costruzioni per un complesso di 3.376.787 stanze, ripartito geograficamente:

Italia settentrionale	n.	35.061
Italia centrale	»	782.581
Italia meridionale	»	2.013.054
Italia insulare	»	546.091
Totale		n. 3.376.787

A questa deficienza vanno aggiunte le stanze di abitazioni non idonee all'uso sia per ragioni statiche che per ragioni igieniche e che si possono determinare:

per l'Italia settentrionale	n.	333.760
per l'Italia centrale	»	164.752
per l'Italia meridionale	»	168.378
per l'Italia insulare	»	153.261
Totale		n. 820.151

per modo che si ha da considerare un *deficit* complessivo di n. 4.196.938 stanze, pari a vani $4.196.938 \times 1,50 =$ vani numero 6.295.407

Le distruzioni per cause di guerra risultanti dai rilevamenti del Genio civile ammontano a circa 6.000.000 di vani, così distinti:

vani distrutti	n.	1.722.000
vani gravemente danneggiati	»	948.000
da considerare distrutti	n.	2.670.000
vani danneggiati	»	3.270.000

Considerando solo i 2.670.000 vani distrutti si ha un *deficit* totale di vani $6.295.407 + 2.670.000 =$ vani 8.965.407.

Per quanto a tali dati non possa attribuirsi un carattere rigoroso, date le ragioni varie che, in determinati casi, hanno impedito precise rilevazioni, essi sono però i più vicini al vero. Data questa deficienza non vi è chi non veda l'importanza del problema e la importanza delle conseguenze della insufficienza delle abitazioni, che va considerata anche dal punto di vista sociale, in quanto che la

criminalità, la mortalità, la diffusione di malattie infettive, specie della tubercolosi, si impongono all'attenzione nazionale.

Da ciò la necessità della urgente ricostruzione dei fabbricati distrutti da eventi bellici, aiutando ed incoraggiando l'iniziativa privata. Finora il maggior impulso è stato dato alla riparazione dei locali danneggiati in modo da riavere al più presto disponibili all'alloggio dei senza tetto in conseguenza della guerra il maggior numero possibile di vani. Tale determinazione fu anche originata dal fatto che nei primi tempi vi era deficienza di materiali essenziali: ferro, cemento, laterizi, legname, calce, ecc. e quindi era più agevole eseguire lavori di riparazione anzichè di ricostruzione. Per l'esecuzione dei lavori si è fatto affidamento sull'iniziativa dei proprietari dei fabbricati, ai quali venne assicurato un notevole aiuto da parte dello Stato sotto forma di contributo nella spesa, contributo che da un minimo del 10 per cento della spesa stessa può arrivare ad un massimo dell'80 per cento. Mediamente si può calcolare nel 60 per cento il contributo nella spesa per i lavori di ripristino.

Il sistema si è dimostrato conveniente perchè a decorrere dal 1946 fino al 31 dicembre 1948, è stata intrapresa in tutti i Comuni danneggiati la riparazione di circa 3 milioni e mezzo di vani di abitazione, con una complessiva spesa di 112.300.000.000 di lire, e fino a tale data - 31 dicembre 1948 - risulta ultimata la riparazione di 2.600.000 vani con una spesa di 84 miliardi di lire. La spesa è stata anticipata quasi totalmente dai proprietari dei fabbricati perchè soltanto una trascurabile parte dei lavori è stata eseguita a cura dello Stato.

Per incoraggiare la ricostruzione verso la metà del 1947 fu emanato un provvedimento legislativo ad integrazione di precedenti norme che ha consentito maggiore sviluppo, specie delle riparazioni. (Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261).

Questo provvedimento, lasciando l'iniziativa ai privati, li aiutava con un contributo statale in ragione della metà della spesa riconosciuta necessaria per la ricostruzione. Ed in relazione a tale beneficio è stata intrapresa la ricostruzione fino al 31 dicembre 1948 di 46.000 vani,

di cui 26.500 sono stati già ultimati. La spesa per i vani costruiti è stata di 5 miliardi di lire. La spesa totale per ricostruire i 46.000 vani si aggirerà sugli 11 miliardi e mezzo, giacchè la spesa media per vano ricostruito è stata piuttosto bassa — 250 mila lire — perchè molti vani sono stati ricostruiti in Comuni secondari per fabbricati modesti e talvolta di carattere rurale. È da considerare peraltro che sia le riparazioni di fabbricati danneggiati sia la ricostruzione finora eseguita di quelli distrutti sono molto inferiori alle impellenti necessità di alloggi e che per dar vita ad una larga attività privata di nuove costruzioni occorrerebbe un complesso di condizioni favorevoli che ancora non esistono.

Per sopperire alla deficiente iniziativa privata è intervenuto lo Stato procedendo alla costruzione di nuovi alloggi per i senza tetto, sia facendoli eseguire dal Ministero dei lavori pubblici, sia a mezzo degli Istituti per le case popolari esistenti in ciascuna provincia, sia a mezzo dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, sia a mezzo di altri Enti idonei. Per le case che costruisce il Ministero dei lavori pubblici la spesa relativa è a totale carico dello Stato, gli altri enti hanno un contributo dallo Stato nella misura media del 70 per cento della spesa.

Il numero dei vani in corso di costruzione o costruiti dallo Stato e dagli Enti suddetti è di 230 mila, di cui ultimati 160 mila. La spesa complessiva si aggira in circa 56 miliardi di lire. Con la nuova legge che ora si presenta al Vostro esame si cerca di dare un più organico e definito assetto alla iniziativa delle ricostruzioni, portando aggiunte e modifiche all'attuale sistema, disciplinato dalle norme contenute nel decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. Fra tutti i provvedimenti emanati finora per la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici, quelli compresi nel disegno di legge in esame appaiono come i più completi ed i più efficaci.

Poichè ormai la serie delle leggi e dei decreti che trattano questa materia è diventata troppo numerosa ed in qualche punto anche contraddittoria, appare indispensabile ed urgente raccogliere in testo unico le disposizioni concernenti la ricostruzione delle abitazioni distrutte dalla guerra, affinché agli interessati

ed agli stessi uffici statali venga facilitato il compito dell'applicazione delle norme.

Opportunamente, quindi, il disegno di legge all'articolo 34 stabilisce che le disposizioni in esso contenute siano raccolte in un testo unico, coordinandole fra loro. Senonchè la delega all'uopo prevista nel citato articolo 34, delega che indubbiamente ha natura legislativa, non può essere ammessa nel modo con cui è stata formulata. Occorre che essa sia uniformata a quanto prescritto dall'articolo 76 della Costituzione, e cioè, che, oltre l'oggetto ed i criteri direttivi già indicati, sia fissato pure il termine entro cui il Governo dovrà assolvere il mandato affidatogli. Diciamo il Governo, poichè è nei confronti di questo che il menzionato articolo 76 autorizza la delega, onde non sembra potersi ammettere che la delega stessa sia conferita al Ministro dei lavori pubblici, come previsto nell'articolo 34 del disegno di legge.

Ciò stante, la disposizione dovrebbe essere sostituita da altra che potrebbe essere formulata nel modo seguente: « Entro il 31 dicembre 1949 il Governo provvederà a raccogliere in un testo unico, coordinandole e, ove occorra, modificandole ed integrandole, le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740 ».

Una considerazione speciale merita l'onere che con questo disegno di legge lo Stato viene ad assumersi.

Il numero dei vani di abitazione distrutti dalla guerra è ritenuto, come abbiamo detto, di 2.670.000; applicando le norme previste dall'articolo 5 per calcolare la spesa da ammettere al contributo, risulta che questa spesa ammonta a circa mille miliardi e quindi il contributo a circa 40 o 45 miliardi all'anno per trenta anni qualora tutti i proprietari dei vani distrutti si varranno delle provvidenze disposte dalla legge. E la preoccupazione massima del Governo dovrebbe essere quella di snellire, per quanto possibile, gli organismi preposti all'attuazione di questa legge, compatibilmente con i controlli e le cautele indispensabili per evitare che si ripetano gli errori del passato: ad oltre 40 anni dal terremoto del 1908 ancora non tutti i danneggiati hanno potuto conseguire il contributo promesso dalla legge.

I criteri cui si ispira il disegno di legge si riassumono:

- a) ricostruzione a cura dei privati;
- b) ricostruzione a carico dello Stato;
- c) attuazione dei piani di ricostruzione;
- d) integrazione ed aggiunte al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.
- e) disposizioni transitorie e finali.

a) *Ricostruzione a cura dei privati.*

Il decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, stabilisce che i Comuni nei quali possono essere eseguite le ricostruzioni con il contributo statale sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze e del tesoro. Da ciò l'interessamento e le premure delle autorità locali ad incrementare l'entità dei danni per ottenere la dichiarazione di Comuni gravemente danneggiati. Il disegno di legge in esame stabilisce, invece, la facoltà di ricostruire le case distrutte con il contributo dello Stato in tutti i Comuni qualunque sia l'entità dei danni in essi verificatisi per effetto della guerra (articolo 1) ed autorizza il Ministero dei lavori pubblici a concedere un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione. Tale contributo è elevato al 5 per cento per le case da ricostruire nei Comuni in cui si siano verificati distruzioni superiori al 75 per cento delle abitazioni preesistenti e rispettivamente al 5 per cento ed al 4,35 per cento quando i fabbricati da ricostruire ricadono in abitati compresi in zone sismiche di 1^a e di 2^a categoria e non risultino già ricostruiti a seguito del terremoto con le norme di edilizia antisismica. In tal caso sarà indubbiamente tenuto conto nella valutazione del fabbricato distrutto del maggior costo della precedente ricostruzione. È ovvio infatti che il coefficiente di adeguamento di cui all'articolo 5 del disegno di legge in esame deve essere determinato per gli edifici già ricostruiti con le norme antisismiche in misura diversa dagli altri fabbricati.

Il contributo può essere concesso anche in capitale in ragione dell'80 per cento della spesa non superiore ad un milione per ogni unità immobiliare di abitazione e per non più

di quattro appartamenti per fabbricati distrutti siti in Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti e si consente altresì eguale contributo per la ricostruzione di fabbricati siti in Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, limitatamente ad una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario e della sua famiglia, purchè il richiedente non risulti proprietario di altro immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune.

In entrambi i casi però il proprietario deve possedere un patrimonio, assoggettato alla imposta ordinaria per l'anno 1945, non superiore a lire 300.000 e purchè il suo reddito accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le 60 mila lire ovvero le lire 100 mila se la complementare gravi su redditi professionali di categoria C 1 (articolo 2).

Tale è il significato del richiamo alla lettera a) del n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 che sarebbe stato desiderabile, per chiarezza, riportare nell'articolo integralmente. Questo rilievo sta a dimostrare la necessità di procedere subito alla compilazione del Testo Unico, di cui sopra si è fatto cenno.

Allo stesso articolo 2 la Commissione ha proposto una modifica nel senso di portare da quattro a sei gli appartamenti sussidiabili con l'80 per cento modificando così il secondo comma: « La concessione del beneficio è limitata ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità immobiliari di abitazione. Per la ricostruzione dei fabbricati aventi consistenza maggiore di sei appartamenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 ».

Opportunamente il disegno di legge prevede che, di norma, le ricostruzioni vengano effettuate sull'area del fabbricato distrutto. È evidente infatti il vantaggio di evitare la spesa per acquisto di una nuova area nonchè di utilizzare, quando è possibile, le fondazioni della casa distrutta.

Il disegno stesso, peraltro, prevede il cambio dell'area soltanto quando esso derivi dalla applicazione del piano regolatore o di ricostruzioni o da altre ragioni di carattere esclusivamente tecnico. È parso alla Commissione che tali limitazioni non tenessero conto di

altre pure apprezzabili esigenze e perciò vi propone un nuovo testo di detto articolo nel quale si è voluto tener conto della necessità che i nuovi abitati risorgano con quei miglioramenti che la moderna urbanistica consiglia.

I contributi vengono concessi in rapporto alla spesa necessaria per la ricostruzione dei fabbricati che risultino identici per tipo e volume a quelli preesistenti e solo nei Comuni che non siano capoluogo di provincia ed in quelli che abbiano subito danni inferiori al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione è ammesso che la costruzione sia contenuta in volume minore ma mai inferiore alla metà del fabbricato distrutto. A questo proposito la Commissione ritiene di dover rivolgere una raccomandazione all'onorevole Ministro dei lavori pubblici perchè eviti che le costruzioni nuove ripetano gli errori antichi, e quindi facilitare in ogni modo e per ciascuna zona le soluzioni migliori: incoraggiare i consorzi fra proprietari di aree per una più razionale ricostruzione e facilitare gli accordi tra proprietari di aree che non possiedono capitali per ricostruire ed enti o persone in grado di intervenire, sempre avendo di mira lo scopo della migliore e più razionale utilizzazione delle aree.

L'articolo 5 stabilisce il criterio ed il modo come determinare la spesa sulla quale commisurare il contributo. Il sistema è basato su attendibili criteri.

Il Genio civile ha numerose categorie del valore di tipi di fabbricati nel 1940 ricavati attraverso la collaborazione degli uffici tecnici erariali, istituti di case popolari, Incis e principali costruttori di edilizia. Questi prezzi hanno subito un coordinamento da parte dei provveditorati regionali per evitare eccessiva disparità tra provincia e provincia. Il valore attribuito a metri cubi di vari tipi di fabbricati nel 1940 si moltiplica per il volume del fabbricato distrutto e si ottiene il valore del fabbricato al 1940. Questo valore viene decurtato della aliquota per vetustà che non può essere superiore al 20 per cento. Il prezzo così ottenuto viene moltiplicato per il coefficiente che risulta dall'adeguamento dei prezzi attuali a quelli del 1940, adeguamento che viene determinato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici e da quello del tesoro.

Il concerto tra i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro appare come elemento ritardatore che può ridurre l'efficacia della legge, e poichè è giusta la preoccupazione dello Stato di cautelarsi, la Commissione raccomanda agli onorevoli Ministri dei lavori pubblici e del tesoro di escogitare un organismo snello per non frustrare i buoni propositi della legge. Alla lettera a) di questo articolo la Commissione ritiene di dover proporre un emendamento, consistente nell'aggiunta che nella spesa necessaria per la ricostruzione sia compresa anche quella afferente ai vani terranei non destinati ad abitazione.

Occorre specificare che nella valutazione dei fabbricati distrutti, la quale è fatta in base al volume vuoto per pieno, sono compresi anche i vani terranei non destinati ad abitazione.

Infatti il volume ad essi afferente deve essere riprodotto nel nuovo fabbricato e quindi è logico che esso sia preso a base della valutazione del contributo. Altrimenti si verificherebbe un ingiustificato aggravio a danno del proprietario che dovrebbe ricostruire a totale sua spesa il volume dei vani terranei esistenti nel fabbricato distrutto e con siffatta interpretazione si verrebbe a derogare al principio generale adottato nel provvedimento legislativo in esame, che, cioè, per ricostruire i fabbricati, il proprietario può contare sul contributo dello Stato nei limiti della consistenza del fabbricato distrutto.

Ove si dovesse prescindere dal valutare ai fini del contributo il volume dei vani terranei non abitativi, obbligando il proprietario a costruirli a sue spese, il contributo statale non sarebbe più ragguagliato al 4 per cento-5 per cento del valore del vecchio fabbricato, bensì ad una aliquota sensibilmente inferiore.

Il testo del comma a) dell'articolo dovrebbe essere sostituito dal seguente: « si stabilisce la spesa necessaria per la ricostruzione, in essa compresa quella afferente ai vani terranei non destinati ad abitazione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra ».

All'articolo 7 la Commissione propone una aggiunta nel senso di consentire ai proprietari, che abbiano attualmente già avviata la pratica, di richiedere la concessione del contributo in base alla legge 10 aprile 1947, n. 261.

Molti proprietari che hanno già iniziato le pratiche col sistema previsto dalla vigente legge, che hanno contratto obbligazioni con Istituti di credito, o con privati ed hanno pressochè ultimati i lavori, possono avere interesse ad ottenere la concessione del beneficio nel più breve tempo possibile.

L'applicazione delle nuove norme potrebbe costituire una remora per il conseguimento del contributo. E quindi da tale ritardo potrebbero derivare talvolta notevoli danni, anche se in complesso le nuove disposizioni siano più favorevoli.

Tale caso sarebbe frequente per la concessione del contributo diretto in capitale per appartamenti.

La disciplina di siffatto beneficio è notevolmente diversa da quella precedente e quindi deve essere consentito ai proprietari che hanno impostato la pratica per ottenere il contributo in capitale di conseguirlo anche se in base alle nuove disposizioni tale forma di concorso non sarebbe consentita (Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; fabbricati con consistenza superiore ad un solo appartamento ecc.)

Da quanto sopra deriva la necessità che sia data facoltà al proprietario di optare per la concessione del contributo in base alla vecchia o alla nuova legge.

All'articolo 8 la Commissione propone di portare a sei mesi il termine entro il quale i proprietari debbano occupare o locare l'alloggio ricostruito. Dopo trascorso tale termine l'alloggio può essere messo a disposizione per il ricovero di senza tetto: in tal caso però il canone che questi debbono corrispondere sarà determinato dalle Commissioni mandamentali.

b) Ricostruzione a carico dello Stato.

Le ricostruzioni a totale carico dello Stato costituiscono una eccezione e perciò applicabile solo in casi di riconosciuta necessità. Le precedenti disposizioni già consentivano al Ministero dei lavori pubblici di costruire a sua cura e spese case a carattere popolare da destinare ad abitazione dei senza tetto nelle località maggiormente sinistrate dalla guerra; ma l'onere che deriverebbe al Tesoro continuando in tale attività sarebbe enorme e perciò, oltre a limitarla nel tempo, il disegno di legge sta-

bilisce che sia svolta col sistema della concessione a pagamento differito dagli Enti indicati all'articolo 5, n. 2 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 e cioè dagli Istituti per le case popolari, dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, da Cooperative di produzione e lavoro, da Consorzi di proprietari, da Enti provinciali e comunali e da altri Enti riconosciuti idonei a siffatto compito (articolo 9).

Al primo comma dell'articolo la Commissione propone di aggiungere le parole: « per causa di guerra » onde evitare che si dovesse assegnare l'alloggio anche ai senza tetto per cause diverse.

È ovvio, però, che nei Comuni nei quali vi sia stato sovraffollamento in conseguenza dello stabilirsi di profughi e di sfollati, la necessità di nuovi alloggi deve considerarsi appunto dipendente da cause di guerra.

c) Attuazione dei piani di ricostruzione.

La ricostruzione edilizia è intimamente connessa con i piani di ricostruzione: il proprietario che non può costruire sul vecchio suolo deve avere la disponibilità dell'area. L'attuazione dei piani di ricostruzione è necessaria allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati. Il punto importante è rappresentato dal finanziamento delle opere e dalle espropriazioni occorrenti per tradurre in atto il piano. Le vigenti disposizioni pongono tale onere a carico del Comune e tale sistema è mantenuto nel disegno di legge, salvo l'intervento dello Stato quando i Comuni non siano tecnicamente e finanziariamente in grado di provvedere direttamente e non abbiano popolazione superiore ai 25 mila abitanti. Per i Comuni con popolazione superiore lo Stato potrà intervenire soltanto eccezionalmente. La spesa che lo Stato anticipa va rimborsata in trenta rate annuali costanti senza interessi dai Comuni, fatta eccezione per quelli con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti che sono tenuti al rimborso della sola metà della spesa. A questo articolo la Commissione propone un emendamento aggiuntivo (terzo comma) per la seguente ragione: la spesa per la rico-

struzione delle opere pubbliche distrutte dagli eventi bellici, anche se di pertinenza degli Enti locali, è a totale carico dello Stato. Spesso però si verifica il caso che, per effetto del piano di ricostruzione, alcune di tali opere debbano essere ricostruite in sito diverso da quello primitivo. In tale occasione sono sorti dubbi se lo spostamento di località possa ancora consentire che la spesa per la ricostruzione sia a totale carico dello Stato. D'onde la necessità di inserire nell'articolo 10 del disegno di legge in esame un terzo comma che preveda e risolva la prospettata ipotesi.

Dovendo lo Stato, sostituendosi ai Comuni, sostenere la spesa del finanziamento per tutti i lavori dei piani di ricostruzione, che non possono essere eseguiti frammentariamente, l'onere che ne deriva non potrebbe trovare facile collocamento nel bilancio dello Stato, donde la necessità di dare le opere in concessione, adottando il sistema dei pagamenti differiti in trenta annualità, con l'interesse non superiore dell'1 per cento del tasso ufficiale di sconto.

L'onere maggiore per l'attuazione del piano di ricostruzione è rappresentato dalle espropriazioni delle aree.

Se non che con l'articolo 13 si verrebbe a modificare il criterio stabilito nell'articolo 70, primo comma, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, per la determinazione della indennità di esproprio, nel senso, cioè, che la stima continuerà ad essere fatta in base al valore venale, ma l'indennità non potrà, in ogni caso, essere superiore a dieci volte il valore dell'immobile nel 1940. Limitazione grave che viene posta in questo disegno di legge, laddove in quello presentato dallo stesso Ministro dei lavori pubblici alla Camera dei deputati per l'incremento delle costruzioni edilizie è stabilito che nei Comuni ove non esiste piano regolatore si può procedere all'espropriazione dei terreni vicini ai centri abitati, anche su iniziativa e per conto di privati, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. La relazione ministeriale giustifica tale innovazione, rilevando che il prezzo di esproprio al valore corrente importerebbe un onere insostenibile per i Comuni, che il plusvalore delle aree è proprio una conseguenza del piano di ricostruzione e, prendendo ad esempio il sistema della legislazione inglese del 1947, per cui il plusvalore è stato incamerato a favore

dello Stato, propone una soluzione che contemperi il pubblico col privato interesse: valutare, cioè, il prezzo di espropriazione in misura non superiore al costo delle aree nel 1940, aumentato dieci volte.

È da osservare che, se è vero che le aree di natura agricola ricadenti fuori del perimetro dell'abitato vengono ad acquistare un maggior valore per effetto del piano di ricostruzione, non può trascurarsi che, ai sensi dell'articolo 38 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (applicabile anche ai piani di ricostruzione, giusta il disposto dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154) « per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree (destinate all'espansione dell'abitato) non si terrà conto degli incrementi di valore attribuibili, sia direttamente che indirettamente, all'approvazione del piano regolatore generale e alla sua attuazione ».

Resta, tuttavia, il fatto che il ragguaglio dell'indennità al valore corrente comporta un onere ingente per i Comuni. Se non che la soluzione proposta di porre come limite massimo della stima il valore anteguerra aumentato di dieci volte, aggrava la condizione di tanti proprietari che ai danni subiti per effetto delle distruzioni belliche vedrebbero ora aggiungersi quelli derivanti dalla perdita delle aree residue senza un adeguato corrispettivo.

La stessa relazione ministeriale si richiama all'esempio inglese. Ma la riforma inglese del 1947 consiste nella limitazione non indennizzata - *per le sistemazioni urbanistiche di tutti gli abitati, grandi e piccoli*, - del diritto di proprietà ai soli usi concessi dalla pianificazione, e nell'incameramento del plusvalore creato dalla trasformazione autorizzata: in altri termini, il valore dei terreni è bloccato al 1939, restando eliminata ogni possibilità di speculazione per successivi incrementi.

È questa una applicazione dei principi di nazionalizzazione attuati in altri settori dal Governo laburista.

Non si può quindi prendere lo spunto da riforme straniere, che sono in funzione di un particolare orientamento politico. Comunque, parrebbe che l'opportunità di un provvedimento del genere dovesse meglio approfondirsi in sede di revisione della legge organica urbanistica, e non già in sede di attuazione della legge speciale dei piani di ricostruzione.

La Commissione pertanto propone la soppressione dell'articolo 13, con che rimane fermo il criterio di valutazione secondo la legge del 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità, le cui disposizioni erano già richiamate nell'articolo 70 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

d) *Integrazioni ed aggiunte al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.*

La partecipazione al Consiglio superiore dei lavori pubblici ed al Consiglio di amministrazione del personale del Ministero dei lavori pubblici, del Capo dell'Ispettorato del Ministero medesimo, che si occupa della ricostruzione edilizia, appare giustificata sia perchè è bene che partecipi alle discussioni sui progetti che quel Consesso tecnico è chiamato ad esaminare, sia perchè rientra nei suoi doveri essere presente quando si devono valutare i meriti del personale da lui dipendente (articolo 17).

La legislazione vigente non contempla il modo come corrispondere il contributo in rapporto al reddito e al patrimonio dei comproprietari nei casi di proprietà indivisa. Il disegno di legge con l'articolo 18 disciplina la concessione del contributo nel senso che, invece di calcolare il cumulo dei patrimoni e dei redditi dei vari comproprietari, determina il contributo stesso in rapporto alle condizioni patrimoniali e di reddito del condomino al quale spetti il contributo in misura minore, e cioè il condomino più abbiente. Soltanto per meglio chiarire il concetto esposto nel comma di cui si propone l'aggiunta ed in relazione al disposto del n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sembrerebbe opportuno aggiungere alle parole: « condizioni patrimoniali », le altre: « e di reddito ».

La modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 10 aprile 1947 contenuta nell'articolo 20 del disegno di legge tende a chiarire che il contributo dello Stato va corrisposto all'Istituto mutuante soltanto per la parte afferente al mutuo, mentre nel caso che il mutuo sia stato contratto per somma inferiore, il residuo contributo va liquidato direttamente in favore del danneggiato. E ciò per evitare dubbi già sollevati sulla interpretazione del citato articolo 27 del predetto decreto 10 aprile 1947, n. 261.

Così all'articolo 21, secondo comma, si è voluto chiarire che il Genio civile ha la facoltà (*può*) di sostituirsi al proprietario per eseguire le riparazioni e non l'obbligo. Ciò perchè con la dicitura dell'articolo 37 (*provvede*) del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sorse in qualche caso il dubbio che l'esistenza di tale obbligo portasse in caso di mancata esecuzione dei lavori alla conseguenza del risarcimento del danno per ulteriore deperimento del fabbricato — occorre però eliminare dal testo, dopo il verbo « può » le parole: « senza altro » e sostituire alle parole « dandone avviso » le altre « dandone soltanto avviso ».

La dizione usata dal legislatore nell'articolo 87 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, primo comma, può far sorgere il dubbio che il conguaglio che l'Intendenza di finanza dovrà effettuare in sede di liquidazione della indennità per danni di guerra potrà avvenire anche in danno del privato danneggiato e cioè nel senso che quest'ultimo debba restituire allo Stato l'eventuale eccedenza del contributo concessogli dall'Amministrazione dei lavori pubblici rispetto alla misura dell'indennità per i danni di guerra. Con la modifica di cui all'articolo 22 si precisa che tale rimborso non dovrà essere in nessun caso effettuato. All'articolo 23 si stabilisce il principio che il diritto a contributo segue il fabbricato sinistrato e che perciò non è necessaria la specificazione nell'atto di trasferimento, a differenza di quanto stabilisce l'articolo 89, 2° comma, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. Altra innovazione porta lo stesso articolo, il quale al 3° comma non distingue più — a differenza del 2° comma dell'articolo 89 dello stesso decreto legislativo — tra trasferimenti a titolo gratuito e trasferimenti a titolo oneroso, di guisa che l'atto integrativo sarà d'ora in poi richiesto in ogni caso sempre che il trasferimento della proprietà dell'immobile sia avvenuto anteriormente all'entrata in vigore di questa legge.

e) *Disposizioni transitorie e finali.*

L'articolo 25 del disegno di legge riguarda proroghe di termini stabiliti rispettivamente per l'applicazione delle provvidenze inerenti all'attuazione dei piani di ricostruzione (articolo 74), della facoltà dell'Amministrazione

dei lavori pubblici di prescindere dall'obbligo di sentire i Corpi consultivi sui progetti e sugli appalti dei lavori (Consiglio superiore dei lavori pubblici e Consiglio di Stato) (articolo 86) e per la concessione di agevolazioni tributarie (articolo 92). La Commissione mentre non ha niente da rilevare circa le proroghe dei termini fissati dagli articoli 74 ed 86, ha osservato come non sia qui la sede per un riferimento alle agevolazioni tributarie, delle quali lo stesso disegno di legge tratta poi all'articolo 33 ed in tal senso propone di emendare l'articolo 25.

Due modifiche la Commissione propone all'articolo 26, una per meglio chiarire che i premi di acceleramento sono quelli del 5 per cento per i contributi diretti in capitale e del 10 per cento per i contributi rateali relativi ai lavori di riparazione, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e l'altra per spostare al 31 dicembre 1950 il nuovo termine proposto al 31 marzo dello stesso anno.

L'articolo 28 colma una lacuna del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 nel senso che consente al Ministero dei lavori pubblici di concedere il contributo per il ripristino di fabbricati non facenti parte nè di centri urbani, nè di borgate agricole e che, d'altra parte, non hanno annessa una estensione di terreno sufficiente per poter essere sussidiati dal Ministero dell'Agricoltura. Il contributo in tali casi può estendersi anche ai locali adibiti in modo permanente a scopi agricoli, purchè facenti parte integrante del fabbricato di abitazione. L'articolo dovrebbe però essere meglio precisato. Ed invero, l'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 stabilisce che alla concessione del contributo in capitale nella spesa non superiore a lire 500.000 provvede il Genio civile, per spesa superiore a tale cifra e per contributo nei mutui o per semestralità provvede il Ministero dei lavori pubblici. Trattandosi di competenza stabilita per legge occorre completare l'articolo: « Il Ministero dei lavori pubblici e gli uffici del Genio civile nei limiti delle rispettive competenze . . . ».

Con le disposizioni contenute negli articoli 29 e 30 si è inteso regolare la posizione di quei proprietari di fabbricati sinistrati per il cui ripristino il Genio civile non aveva ancora

emessa la determinazione del contributo all'entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, pur essendo stati eseguiti i relativi lavori (articolo 29), e di quegli altri proprietari che, pur non avendo ancora eseguito i lavori alla data suddetta, avevano tuttavia ottenuto dal Genio civile la determinazione del contributo. Ai primi si dà facoltà di chiedere, entro un determinato termine, l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 (50 per cento in capitale fino ad un limite di spesa prevedibile di lire 300.000); ai secondi l'applicazione del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 (75 per cento) con un massimo di spesa sussidiabile di lire 500 mila. Tali norme trovano la loro giustificazione in considerazioni di equità, tenuto conto che le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 non concedevano in molti casi un trattamento più favorevole a quello previsto dalla precedente legge 9 giugno 1945 n. 305 e quindi nei riguardi di quei proprietari che avevano eseguito i lavori sotto l'impero di questa legge sarebbero rimaste deluse le loro giuste aspettative. D'altra parte, nei confronti di coloro che non avevano ancora eseguito i lavori al momento dell'entrata in vigore della legge n. 261 ma avevano ottenuto la determinazione del contributo, sembra parimenti equo riconoscere una giusta aspettativa a conseguire il più favorevole trattamento previsto dal decreto legislativo n. 261. L'articolo 31 provvede a disciplinare il pagamento dei materiali prelevati nei primi tempi dal Genio civile e l'articolo 32 consente ai proprietari di fabbricati e più specialmente ai proprietari di singole unità immobiliari, nei quali sono state riparate di urgenza le parti danneggiate, per assicurare il provvisorio ricovero, a presentare le perizie e conseguire il contributo per la ricostruzione di quelle distrutte. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 33 estende alle rivalutazioni ed alle costruzioni eseguite con i benefici di questa legge le agevolazioni fiscali e tributarie già concesse con precedenti disposizioni. Come si è già innanzi rilevato, è questa la sede opportuna per trattare della esenzione della imposta fabbricati. Secondo il disegno di legge (articolo 25) si propone la proroga al 31 otto-

bre 1955 dell'esenzione decennale prevista dall'articolo 91 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

La Commissione ritiene necessario, sia per coordinare le varie disposizioni contenute in leggi diverse, sia per ovvie ragioni di opportunità agli effetti di una sensibile ripresa edilizia, di portare a 25 anni il periodo di esenzione purchè le costruzioni siano eseguite entro il 31 dicembre 1955. In tal senso viene proposta una aggiunta all'articolo 33, nel quale è stato altresì aggiunto un comma per estendere agli atti e contratti per le opere disposte per le ricostruzioni nella zona della battaglia di Cassino i benefici fiscali concessi per tutte le altre opere dipendenti dalla guerra.

Speciale attenzione richiama l'articolo 35 col quale viene disposta l'autorizzazione della spesa necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel disegno di legge. E specialmente va considerata l'opportunità che siano riportati in capitoli diversi gli stanziamenti dei fondi che attualmente i Provveditorati regionali alle opere pubbliche possono utilizzare promiscuamente per contributo in capitale e

per altre spese dipendenti da eventi bellici, e ciò per evitare inconvenienti che possono derivare da una utilizzazione promiscua di fondi stanziati in uno stesso capitolo di bilancio.

In attesa che le disposizioni in materia di ricostruzioni e di riparazione di fabbricati privati siano più organicamente disciplinate in testo unico, appare opportuno dichiarare espressamente che si intendono abrogate le disposizioni contrarie o non compatibili con quelle della presente legge.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che la Commissione raccomanda alla vostra approvazione tende a soddisfare un'esigenza quanto mai urgente nell'interesse dei danneggiati dalla guerra e della economia nazionale. Con la ripresa edilizia, mentre si avvierà a soluzione l'assillante problema di assicurare l'alloggio ai rimasti senza tetto, si darà lavoro ad una massa considerevole di operai, giacchè numerose industrie concorrono alla fabbricazione delle case. Non dubitiamo che vorrete dare ad esso i vostri suffragi.

ROMANO DOMENICO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

RICOSTRUZIONE A CURA DEI PRIVATI

Art. 1.

Per consentire il maggior sviluppo dei lavori di ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza degli eventi bellici, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 % della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione.

Tale contributo è elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile quando i fabbricati da ricostruire ricadono in Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche e igieniche di edilizia per le zone sismiche di 1^a categoria ovvero nei Comuni in cui si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici.

Qualora il proprietario per procurarsi i fondi necessari per la ricostruzione contragga un mutuo con un Istituto di credito fondiario o edilizio ovvero con la 2^a Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto, il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto agli Istituti mutuanti per una somma non superiore a quella del mutuo.

Art. 2.

Ai proprietari che ricostruiscano i fabbricati distrutti siti in Comuni la cui popolazione è inferiore a 10.000 abitanti, e che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste alla lettera a) del n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, può essere concesso dal Ministero dei lavori pubblici un diretto contributo in capitale nella

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

RICOSTRUZIONE A CURA DEI PRIVATI

CAPO I.

Art. 1.

Identico.

Tale contributo è elevato al 5 per cento per i fabbricati da ricostruire nei Comuni in cui si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici. Lo stesso contributo è elevato rispettivamente al 5 per cento o al 4,35 per cento quando i fabbricati da ricostruire ricadono in Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche e igieniche di edilizia per le zone sismiche di 1^a o di 2^a categoria semprechè il fabbricato preesistente non fosse già stato costruito secondo le predette norme.

Identico.

Art. 2.

Identico.

misura dell'80 per cento della spesa di lire 1.000.000 per ogni unità immobiliare di abitazione, preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

La concessione del beneficio è limitato ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a quattro unità immobiliari di abitazione. Per la ricostruzione dei fabbricati aventi consistenza maggiore di quattro appartamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

Per la ricostruzione dei fabbricati costituiti da una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della sua famiglia può essere concesso il contributo di cui al primo comma ancorchè gli edifici siano siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, semprechè il richiedente si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste nel precedente primo comma e non risulti proprietario di altro immobile destinato ad abitazione sito nello stesso Comune.

Art. 3.

La ricostruzione è effettuata sull'area del fabbricato distrutto salvo i casi di impedimento derivanti dall'applicazione delle norme stabilite dalla Commissione edilizia comunale, dalla attuazione dei piani regolatori o di ricostruzione e da ragioni di carattere tecnico, accertate dall'Ufficio del Genio civile. La nuova area deve ricadere nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

Art. 4.

I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della presente legge sono determinati in rapporto alla spesa necessaria per la ricostruzione dei fabbricati e di unità immobiliari che risultino identici per tipo e volume a quelli preesistenti alla distruzione causata dagli eventi bellici. Sulla eventuale eccedenza di volume non compete alcun contributo.

Nei Comuni non capiluogo di provincia ed in quelli che hanno subito distruzioni inferiori al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione

La concessione del beneficio è limitato ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità immobiliari di abitazione. Per la ricostruzione dei fabbricati aventi consistenza maggiore di sei appartamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

Identico.

Art. 3.

La ricostruzione è effettuata sull'area del fabbricato distrutto, salvo i casi di impedimento derivanti dall'applicazione delle norme stabilite nel regolamento edilizio del Comune, dall'attuazione dei piani regolatori e di ricostruzione, o da ragioni di carattere tecnico, igienico, economico e sociale o quando la ricostruzione in area diversa arrechi miglioramenti al fabbricato ovvero al centro urbano, previo, in ogni caso, l'accertamento dell'Ufficio del Genio civile. La nuova area deve ricadere nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

Art. 4.

Identico.

preesistenti agli eventi bellici è ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore, ma comunque non inferiore alla metà del fabbricato distrutto. In tal caso il contributo sarà concesso in proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricato che viene ricostruita.

Art. 5.

La spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato, o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, viene così determinata:

a) si stabilisce la spesa necessaria per la ricostruzione secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra;

b) la somma corrispondente a questa spesa si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà del fabbricato distrutto in misura non superiore al quinto della somma stessa;

c) la somma così ridotta si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento nella ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

Questo rapporto viene determinato con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il Tesoro.

Art. 6.

I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui alla presente legge devono presentare domanda al Genio Civile, corredata della perizia del fabbricato distrutto, del progetto dei lavori di ricostruzione e dei documenti comprovanti la proprietà dell'area.

È ammesso per i proprietari che ricostruiscano in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati nel penultimo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Art. 7.

Per la concessione ai proprietari, autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto in capitale o rateale, per l'erogazione del con-

Art. 5.

Identico.

a) si stabilisce la spesa necessaria per la ricostruzione, in essa compresa quella afferente ai vani terranei non destinati ad abitazione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra;

b) *identico.*

c) *identico.*

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

tributo sia a favore dei proprietari che degli istituti mutuanti e per la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del Capo II del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

I contributi di cui all'articolo 1 della presente legge sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici, quello di cui all'articolo 2 dall'Ufficio del Genio civile competente per territorio, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

I fabbricati ricostruiti col contributo dello Stato, quando entro tre mesi dalla dichiarazione di abitabilità non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato comunale, o, in mancanza, del Sindaco per l'assegnazione a favore dei senza tetto.

RICOSTRUZIONE A CARICO DELLO STATO

Art. 9.

L'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 è modificato come appresso:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire fino al 30 giugno 1951 col sistema della concessione a pagamento differito, di cui all'articolo 5, n. 2 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto.

Identico.

È consentito ai proprietari, che abbiano avviata la pratica per la concessione del contributo prima della entrata in vigore della presente legge, di chiedere che la concessione del beneficio abbia luogo ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 50 e 73 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Art. 8.

I fabbricati ricostruiti col contributo dello Stato, quando entro sei mesi dalla dichiarazione di abitabilità non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato comunale, o, in mancanza, del Sindaco per l'assegnazione a favore dei senza tetto. Il canone che gli assegnatari devono corrispondere sarà determinato dalle competenti Commissioni mandamentali.

CAPO II.

RICOSTRUZIONE A CARICO DELLO STATO

Art. 9.

L'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 è modificato come appresso:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire fino al 30 giugno 1951 col sistema della concessione a pagamento differito, di cui all'articolo 5, n. 2 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra.

I fabbricati costruiti a totale carico dello Stato per l'alloggio dei senza tetto sono dati in consegna agli Istituti per le case popolari ed, in casi eccezionali, ai comuni, che ne curano la gestione. La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del demanio dello Stato.

L'assegnazione di tali alloggi è fatta dagli Enti e con le modalità indicati agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

L'ordine di precedenza dell'assegnazione è stabilito in relazione alle accertate condizioni di bisogno di ciascun concorrente compreso nelle seguenti categorie:

a) gli sfollati che all'atto dell'assegnazione trovansi in campi profughi e i senza tetto a causa di eventi bellici già residenti nel comune;

b) i profughi dai territori passati per effetto dei Trattati di pace sotto la sovranità straniera;

c) i funzionari dello Stato e di altri Enti pubblici, che prestano servizio nei centri gravemente danneggiati e che non abbiano altre possibilità di alloggio per sé o per la propria famiglia;

d) i mutilati ed invalidi di guerra, i reduci, i partigiani e gli ex combattenti.

Gli assegnatari degli alloggi devono corrispondere il canone di locazione stabilito all'atto della assegnazione, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

La quota di canone costituita dagli interessi è versata al Tesoro dello Stato.

Il canone che gli assegnatari devono corrispondere è determinato dal Ministero dei lavori pubblici.

Gli immobili restano di proprietà dello Stato. Gli Enti consegnatari terranno per la gestione di essi una contabilità separata».

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ATTUAZIONE
DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

Art. 10

L'articolo 58 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 è modificato come appresso:

« Qualora i comuni non siano in grado per ragioni tecnico-finanziarie, accertate dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero dell'interno, di provvedere direttamente alla attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione, approvati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il Ministero dei lavori pubblici può sostituirsi ad essi nell'attuazione medesima, a mezzo degli Uffici del Genio civile, in relazione alle necessità di ciascun Comune.

Nel caso di cui al comma precedente la spesa occorrente è anticipata dallo Stato, salvo il recupero verso il Comune, in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui sarà redatto il verbale di collaudo di ciascuna opera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti. Per quelli con popolazione superiore l'applicazione può essere disposta in via eccezionale previo concerto col Ministero del tesoro.

Il recupero delle somme anticipate dallo Stato per l'attuazione dei piani di ricostruzione nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è fatto con le modalità di cui al precedente secondo comma limitatamente alla metà della spesa ».

Art. 11.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

CAPO III.

ATTUAZIONE
DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

Art. 10.

Identico.

Identico.

Il recupero non è effettuato per le somme afferenti al ripristino di opere pubbliche, anche se esse debbano essere eseguite in altra sede per effetto dell'attuazione dei piani di ricostruzione.

Identico.

Identico.

Art. 11.

Identico.

L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità dei lavori di cui sopra e di quelli previsti all'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, non potrà essere superiore dell'uno per cento del tasso ufficiale di sconto.

Art. 12.

L'articolo 59 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Quando il piano di ricostruzione è attuato dal Ministero dei lavori pubblici spetta unicamente a questo, per affrettare la ricostruzione, procedere a mezzo degli Uffici del Genio civile alla espropriazione delle aree occorrenti, ancorchè destinate all'edificazione, ricadenti, entro e fuori il perimetro dell'abitato, nei limiti dei piani di ricostruzione ».

Art. 13.

Il 1° comma dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 è modificato come segue:

« Per la procedura delle espropriazioni delle aree comprese nel piano di ricostruzione si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154. In ogni caso l'indennità di espropriazione non potrà essere superiore a dieci volte il valore dell'immobile nel 1940 ».

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 73 e 77 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Art. 15.

L'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, è modificato come segue:

« Entro quattro anni dall'approvazione del piano di ricostruzione il Ministro dei lavori pubblici con suo decreto stabilirà se nel comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, oppure se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme vigenti in materia urbanistica ovvero alla revisione del piano

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Soppresso.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

regolatore, rimasto in attuazione a mente dell'ultimo comma del precedente articolo 1.

Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della sua efficacia sarà stabilita nel predetto decreto ministeriale e non potrà eccedere il termine di dieci anni.

Ove invece si provveda alla redazione ovvero alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione di quello, ma non oltre il complessivo termine di dieci anni».

Art. 16.

Ai finanziamenti che la 2^a Giunta del C. A. S. A. S. concederà per agevolare la ricostruzione edilizia anche ai fini della presente legge, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515.

INTEGRAZIONI ED AGGIUNTE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 1947, N. 261.

Art. 17.

Il 2° comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Tra i funzionari indicati all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460 ed al 3° comma dell'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è compreso il Capo dell'Ispettorato Centrale per la ricostruzione edilizia ».

Art. 18.

Al n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di fabbricato a proprietà indivisa la determinazione del contributo è fatta tenendo conto delle condizioni patrimoniali del condomino al quale spetta il contributo di misura minore ».

Art. 16.

Identico.

CAPO IV.

INTEGRAZIONI ED AGGIUNTE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 1947, N. 261.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Al n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di fabbricato a proprietà indivisa la determinazione del contributo è fatta tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di reddito del comproprietario al quale spetta il contributo di misura minore ».

Art. 19.

Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di lire 200.000 il Comitato può fare proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla modalità di erogazione di esso. L'inizio dei lavori può essere autorizzato anche in pendenza della concessione ».

Art. 20.

Il secondo comma dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Il concorso dello Stato nel pagamento delle semestralità di ammortamento previsto dal n. 2 dell'articolo 16, comprensivo di tutti gli elementi di cui sono costituite, è commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore. Il concorso per la quota afferente al mutuo è corrisposto direttamente all'Istituto mutuante; a questo è trasmessa copia del decreto di concessione del concorso stesso ».

Art. 21.

Il primo e secondo comma dell'articolo 37 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sono modificati come appresso:

« Nel caso in cui si debba procedere all'esecuzione di ufficio dei lavori di riparazione il Genio civile interpella il proprietario perchè dichiari entro sessanta giorni dall'avviso se intenda provvedervi per conto suo, presentando entro lo stesso termine i documenti prescritti dall'articolo 18.

Scaduto inutilmente il termine il Genio civile può senz'altro provvedere alla esecuzione dei lavori, dandone avviso al proprietario del fabbricato dieci giorni prima della data stabilita per la redazione del verbale di consistenza del fabbricato stesso ».

Art. 22.

L'articolo 87 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« L'ammontare dei contributi concessi ai proprietari che eseguono direttamente lavori

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Il primo e secondo comma dell'articolo 37 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sono modificati come appresso:

« Nel caso in cui occorra procedere alla esecuzione di ufficio dei lavori di riparazione, il Genio civile interpella il proprietario perchè dichiari entro sessanta giorni dall'avviso se intenda provvedervi per conto suo, presentando entro lo stesso termine i documenti prescritti dall'articolo 18.

Scaduto inutilmente il termine il Genio civile può provvedere alla esecuzione dei lavori, dandone soltanto avviso al proprietario del fabbricato dieci giorni prima della data stabilita per la redazione del verbale di consistenza del fabbricato stesso ».

Art. 22.

Identico.

di riparazione e di ricostruzione e quello della spesa sostenuta dall'Amministrazione dei lavori pubblici, nel caso di lavori di riparazioni eseguiti dal Genio civile, è comunicato all'Intendente di finanza competente per territorio, ai fini di eventuali conguagli a favore del proprietario in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra.

Nel detto ammontare non debbono essere compresi i premi di acceleramento ».

Art. 23.

L'articolo 89 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Il trasferimento della proprietà del cespite danneggiato e dell'area del fabbricato distrutto importa il trasferimento del diritto a conseguire il contributo statale per la riparazione o la ricostruzione.

La concessione del contributo diretto in capitale rateale e del concorso nell'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento dei lavori di riparazione o di ricostruzione spetta a colui che, alla data della domanda con cui viene chiesto il concorso dello Stato, è proprietario del fabbricato danneggiato o dell'area di quello distrutto.

Qualora nei contratti stipulati prima della entrata in vigore della presente legge per il trasferimento della proprietà dei cespiti sinistrati non sia stato espressamente ceduto a favore dell'acquirente il diritto al contributo dello Stato per la riparazione o ricostruzione, è data facoltà alle parti di completare i contratti con la cessione stessa mediante atto pubblico integrativo. Se nei contratti stipulati prima della entrata in vigore della presente legge sia stato riservato a favore dell'originario proprietario danneggiato il diritto a fruire dei concorsi statali, nessun contributo può essere concesso a l'acquirente, restando salvo il diritto dell'originario proprietario di conseguire l'eventuale indennizzo per risarcimento del danno di guerra ovvero di ricostruire, col beneficio del contributo statale, su altra area ricadente nello stesso centro abitato in cui era sito il fabbricato colpito dagli eventi bellici ».

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

L'articolo 95 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 è abrogato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Il termine fissato dagli articoli 74, 86 e 92 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 ottobre 1955.

Art. 26.

Il termine per la concessione dei premi di acceleramento per i lavori di riparazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 marzo 1950.

Art. 27.

Per conseguire i benefici previsti dalla presente legge i proprietari dovranno osservare le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, riguardanti la presentazione e documentazione sia amministrativa che tecnica delle domande di contributo.

L'istruttoria delle pratiche relative alla ricostruzione si svolgerà in conformità delle disposizioni stesse.

Gli uffici del Genio civile, dopo aver esaminato le perizie preventive esibite dai richiedenti il contributo, potranno assegnare il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione ad iniziare le opere potrà essere data dopo revisionata la perizia di stima, anche in pendenza della istruttoria per la concessione del contributo, ma comunque non oltre il 31 ottobre 1955.

Tanto per le ricostruzioni che per le riparazioni l'inizio dei lavori sarà consentito dagli organi competenti nei limiti di spesa per contributi fissati da ciascun Provveditore per ogni Ufficio del Genio civile.

Art. 24.

Identico.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Il termine fissato dagli articoli 74 e 86 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1955.

Art. 26.

Il termine per la concessione del premio di acceleramento del 5 per cento per i contributi diretti in capitale e del 10 per cento per i contributi rateali relativi ai lavori di riparazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1950.

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi per i lavori di riparazione di cui al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e quelli per la ricostruzione previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge, ai proprietari di fabbricati, non facenti parte di centri urbani nè di borgate agricole, danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici, che non abbiano i requisiti per beneficiare delle provvidenze del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33. La mancanza di tali requisiti deve risultare da attestazione del competente Ispettorato agrario regionale.

La concessione del contributo può essere fatta limitatamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati destinati ad abitazione e dei locali adibiti permanentemente a scopi agricoli e purchè facenti parte integrante dei fabbricati stessi.

Art. 29.

In deroga al disposto del 2° comma dell'articolo 100 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, per i lavori di riparazione e di ricostruzione eseguiti entro il 28 aprile 1947, per i quali non sia intervenuta entro lo stesso termine la determinazione del contributo diretto in capitale, la concessione dello stesso può essere fatta, su richiesta dell'interessato, in base alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Per fruire di tali benefici i proprietari devono avanzare domanda al competente Ufficio del Genio civile entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Qualora sia stata effettuata dal Genio civile la determinazione del contributo diretto in capitale prima del 29 aprile 1947 ma i lavori per cause varie non siano stati eseguiti, è data facoltà al proprietario di chiedere l'applicazione del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, su una previsione di spesa ade-

Art. 28.

Il Ministero dei lavori pubblici e gli Uffici del Genio civile, nei limiti delle rispettive competenze, sono autorizzati a concedere i contributi per i lavori di riparazione di cui al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e quelli per la ricostruzione previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge, ai proprietari di fabbricati, non facenti parte di centri urbani nè di borgate agricole, danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici, che non abbiano i requisiti per beneficiare delle provvidenze del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33. La mancanza di tali requisiti deve risultare da attestazione del competente Ispettorato agrario regionale.

Identico.

Art. 29.

Identico.

Art. 30.

Identico.

guata all'importo consentito dal decreto suddetto.

Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per i lavori in corso alla entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge stessa, per la parte di contributo che non sia stata ancora liquidata.

Art. 31.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere il prezzo dei materiali esistenti su area di fabbricati privati distrutti o danneggiati prelevati dagli Uffici del Genio civile anteriormente al 26 gennaio 1945. Questi accertano a chi appartenevano i materiali, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti a coloro che, all'epoca del prelevamento, erano proprietari dell'area su cui insistevano i materiali stessi.

La determinazione del prezzo dei materiali è fatta secondo le disposizioni dell'articolo 80 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Per ottenere il pagamento dei materiali gli interessati devono presentare domanda al Genio civile entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

I proprietari di fabbricati e di unità immobiliari di abitazione in parte danneggiati e in parte distrutti hanno facoltà di presentare domanda di contributo per i lavori di ricostruzione anche se in precedenza abbiano ottenuto il concorso dello Stato per la riparazione della parte danneggiata.

Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Sono estese alle costruzioni e ricostruzioni eseguite in base alla presente legge tutti i benefici tributari e fiscali e le altre agevola-

Art. 31.

Identico.

Art. 32.

Identico.

Art. 33.

Identico.

zioni concesse con i decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.

Art. 34.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, è autorizzato a raccogliere in unico testo, coordinandole fra loro, le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.

Art. 35.

Alla concessione dei contributi in capitale per la ricostruzione edilizia previsti all'articolo 4, si provvederà con i fondi assegnati ai Provveditorati regionali alle Opere pubbliche per spese in dipendenza di eventi bellici: per corrispondere i contributi rateali, di cui all'articolo 1, potranno essere utilizzati i fondi stanziati al capitolo n. 248 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso e quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Per l'esecuzione, ai sensi del precedente articolo 11, dei lavori occorrenti per l'attuazione dei piani di ricostruzione, è autorizzata la spesa di lire dieci miliardi a pagamento differito. Il limite di impegno da assumere dal Ministero dei lavori pubblici per il pagamento delle relative annualità trentennali è determinato nella somma di lire 172.013.475 per ciascuno degli esercizi 1949-50; 1950-51; 1951-52 e 1952-53.

Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alla iscrizione dell'esercizio successivo.

L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è estesa da 10 a 25 anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilità purchè le costruzioni e ricostruzioni siano completate entro il 31 dicembre 1955.

I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.

Art. 34.

Entro il 31 dicembre 1949 il Governo provvederà a raccogliere in un Testo Unico, coordinandole e, ove occorra, modificandole ed integrandole, le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740.

Art. 35.

Identico.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al 2° comma del presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-1950 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 36.

Le disposizioni contrarie o non compatibili con la presente legge sono abrogate.